

Sent. n. 51/2022 pubbl. il 24/11/2022
Rep. n. 76/2022 del 24/11/2022
N. 5/22 - CCI - LIQUID. CONTROLLATA

N. R.G. PU 22-1/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Francesca Ercolini Presidente rel.

Dott.ssa Giuliana Filippello Giudice

Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da ANDREA PESARESI (PSRNDR62T05G1571) rappresentato dall'avv. Dino Latini e Silvia Fabi; esaminati gli atti e visti i documenti;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio,

osserva.

Quanto alla verifica dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, va osservato che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- d) risultano effettuate le comunicazioni di cui all'art. 269, co. 3, CCII;

Firmato Da: ERCOLINI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 35211b7879d31262a6bcb882738bb1
Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e86a17bde259083



OMISSIS

Ulteriormente, va osservato che ai sensi degli artt. 150 e 270 CCII, l'apertura della liquidazione controllata determina la cessazione (improcedibilità) delle procedure esecutive individuali.

Ritiene, conclusivamente, il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore ANDREA PESARESI (PSRNDR62T05G1571);

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa Francesca Ercolini;
NOMINA liquidatore, l'Avv. Manuel Virgili;

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si



Sent. n. 51/2022 pubbl. il 24/11/2022
Rep. n. 76/2022 del 24/11/2022

tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA ex art. 268, comma 4 CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 2.135,00 mensili per dodici mensilità.

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda all' inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale nonché alla sua notifica al debitore ed alla comunicazione al liquidatore, affinché questi provveda alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17/11/2022.

Il Presidente est.

Dott.ssa Francesca Ercolini

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE

Ancona, li 24/11/2022

Il Funzionario Addetto

Simone Pappalardo

Firmato Da: ERCOLINI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3521157879-c31262e6bc882736b61
Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e85a170da29083

